Accordo di rinnovo

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro

per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario, umanitario, assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo

In Roma, il 29.02.2024

TRA

L'UN.I.COOP.- Unione Italiana Cooperative-, rappresentata dal Presidente del Dipartimento Nazionale Sociale Dott. Francesco D'Ulizia, assistito dall'Avv. Lucia Dello Russo, responsabile dell'Ufficio Legale e Legislativo UN.I.COOP. e il delegato, il dott. Francesco Russo

E

La Segreteria Nazionale UGL Salute rappresentata dal Segretario Nazionale Gianluca Giuliano e dai Dirigenti Nazionali e componenti della Segreteria Nazionale Carmelo Urzi, Giuseppe Mesto, Valerio Franceschini, Stefano Tabarelli, Francesco Patrociello, Gabriella Simbula, Rosa Roccatani

PREMESSO

Che le Parti hanno stipulato in data 1.01.2017 il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario, umanitario, assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo attualmente in vigore con scadenza, rinnovato nella parte economica il 23.07.2020;

Che le Parti intendono rinnovare la parte economica e normativa del suddetto CCNL di categoria, ferma restando la vigenza della parte obbligatoria e normativa dello stesso;

Che le OO.SS. prendono atto della necessità di promuovere un sistema integrato di interventi e servizi di rilevanza sociale in favore dei lavoratori dipendenti e delle loro famiglie, in considerazione dell'importanza di migliorare le condizioni di vita e di lavoro dei medesimi;

Che le Parti riconoscono nella contrattazione collettiva di Il livello lo strumento privilegiato per l'implementazione di quegli istituti essenziali al miglioramento della produttività e

R CH

L'Seg. J

crescita aziendale, nell'ottica della costante occupazione, quale elemento imprescindibile della mutualità.

Tutto quanto sopra premesso, le Parti convengono quanto segue:

APPLICAZIONE:

Le parti concordano che il presente accordo si applicherà esclusivamente alle cooperative che abbiano per oggetto attività prevalente nel settore socio-sanitario umanitario, assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo, come disciplinate dal CCNL di cui in premessa.

APPLICAZIONE RINNOVO CCNL 01.02.2024

Al socio co-imprenditore e al lavoratore dipendente in forza alla data del 01.02.2024 è corrisposto il seguente trattamento economico (Tab. 1).

Tab. 1

Decorrenza Minimi	01.02.2024	01.10.2024	01.10.2025
Livello			
Livello A1	1.310,00	1.336,00	1.360,00
Livello A2	1.322,00	1.348,00	1.374,00
Livello B1	1.384,00	1.410,00	1.438,00
Livello C1	1.487,00	1.519,00	1.546,00
Livello C2	1.532,00	1.563,00	1.592,00
Livello C3	1.577,00	1.609,00	1.638,00
Livello D1	1.577,00	1.609,00	1.638,00
Livello D2	1.663,00	1.698,00	1.728,00
Livello D3	1.771,00	1.806,00	1.840,00
Livello E1	1.771,00	1.806,00	1.840,00
Livello E2	1.913,00	1.952,00	1.986,00
Livello F1	2.110,00	2.153,00	2.194,00
Livello F2	2.410,00	2.458,00	2.506,00

ELEMENTO PEREQUATIVO

A decorrere dal 1 GENNAIO 2025, ai lavoratori in forza ai 1° gennaio di ogni anno nelle aziende prive di contrattazione di secondo livello riguardante il Premio di risultato o altri istituti retributivi comunque soggetti a contribuzione e che nel corso dell'anno precedente (1° gennaio - 31 dicembre) abbiano percepito un trattamento retributivo composto esclusivamente da importi retributivi fissali dal C.C.N.L. (lavoratori privi di superminimi

Lipa

ly

Pag. 2

collettivi o individuali, premi annui o altri importi retributivi comunque soggetti a contribuzione), è corrisposta, a titolo perequativo, con la retribuzione del mese di giugno, una cifra suddivisa per livello riportata nella tabella 2, onnicomprensiva e non incidente sul Tfr ovvero una cifra inferiore fino a concorrenza in caso di presenza di retribuzioni aggiuntive a quelle fissate dal C.C.N.L., in funzione della durata, anche non consecutiva, del rapporto di lavoro nel corso dell'anno precedente. La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero.

Tab.2

ELEMENTO PEREQUATIVO		
Livello		
Livello A1	450,00	
Livello A2	500,00	
Livello B1	600,00	
Livello C1	700,00	
Livello C2	800,00	
Livello C3	850,00	
Livello D1	900,00	
Livello D2	950,00	
Livello D3	1000,00	
Livello E1	1100,00	
Livello E2	1200,00	
Livello F1	1250,00	
Livello F2	1300,00	

Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro antecedentemente al momento di corresponsione dell'elemento perequativo, fermo restando i criteri di maturazione dello stesso, il suddetto importo verrà corrisposto all'atto della liquidazione delle competenze.

L'elemento perequativo come sopra definito sarà ad ogni effetto di competenza dell'anno di erogazione in quanto il riferimento ai trattamenti retributivi percepiti è assunto dalle parti quale parametro di riferimento ai fini del riconoscimento dell'istituto.

I suddetti minimi tabellari sono da intendersi al netto delle ritenute riferibili ai contributi complessivamente dovuti all'Ente Bilaterale EBILCOOP e al Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa, fatta eccezione per la quota parte erogata da quest'ultimo in favore dei lavoratori dipendenti sotto forma di prestazioni di welfare aziendale e/o flexible benefit secondo le disposizioni contenute nell'Accordo Quadro del 31/03/2017. A tal fine, gli accordi aziendali potranno prevedere che una percentuale della contribuzione dovuta ad EBILCOOP sia

SM

ly

6

riconosciuta sotto forma di prestazioni di welfare tenendo conto delle esigenze dei lavoratori, al fine di migliorare la qualità della loro vita familiare e la conciliazione vita-lavoro.

Il contributo di assistenza sanitaria integrativa di cui all'articolo 26 del CCNL in premessa, rideterminato dalle Parti in un importo di 5 Euro mensili, verrà incrementato di ulteriori 5 Euro mensili a partire dal 01 gennaio 2025.

Il presente accordo decorre dal 01.02.2024 ed avrà vigore fino al 31.12.2025.

Dipartimento Nazionale Sociale

UN.I.COOP.

II Presidente

Segreteria Nazionale UGL Salute

Il Segretario Nazionale